

REPERTORIO N. 8251

RACCOLTA N. 1268

-----ATTO COSTITUTIVO DELLA-----
-----"CONTEA BORMIO GHIACCIO s.r.l."-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno millenovecentonovantuno-----
il giorno ventinove del mese di gennaio-----
In Bormio, presso il Comune in via Buon Consiglio
n. 25;-----

Avanti a me Dott. Franco Cederna Notaio in Ardenno
iscritto nel Collegio Notarile di Sondrio.-----

Si sono costituiti i signori:-----

- GIROLA UGO LUIGI, nato a Bormio il 21 ottobre
1946, insegnante, domiciliato per la carica ove ap-
presso, il quale dichiara di intervenire al presen-
te atto nella sua qualità di assessore delegato
(atto di delega in data 21/12/90 che si allega sot-
to la lettera "A") in rappresentanza del "COMUNE DI
BORMIO", con sede in Bormio, via Buon Consiglio n.
25, codice fiscale 00099580144 in esecuzione della
delibera del Consiglio Comunale in data 5.11.1990
n. 178 che in copia conforme si allega al presente
atto sotto la lettera "A bis";-----

- TARANTOLA EGIDIO, nato a Sondalo il 26 gennaio
1943, residente a Bormio in via Roma n. 29, impre-
ditore, codice fiscale TRN GDE 43A26 I828Q-----

Detti comparenti, della cui identità personale
io Notaio sono certo, che dichiarano di essere cit-
tadini italiani e che d'accordo fra loro e con il
mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimo-
ni, convengono e stipulano quanto segue:-----

-----articolo 1-----
E' costituita una Società sportiva a responsabilità
limitata anche ai sensi della legge 23.3.1981 n. 91
con la denominazione: "CONTEA BORMIO GHIACCIO
s.r.l."-----

-----articolo 2-----
La Società ha sede in Bormio, via Roma n. 38.-----

-----articolo 3-----
La Società ha la durata, l'oggetto e l'organizza-
zione sociale che risultano dallo statuto sociale,
letto da me Notaio agli intervenuti che lo approva-
no e lo sottoscrivono con me medesimo e che si al-
lega al presente atto sotto la lettera "B".-----

-----articolo 4-----
Il capitale sociale é stabilito in L. 20.000.000
(ventimilioni) che viene sottoscritto nelle quote
come in appresso indicate:-----

- Comune di Bormio quota di L. 16.000.000;-
- Tarantola Egidio quota di L. 4.000.000;-

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Sondrio
il giorno 28.02.1991
e trascritto al N. 451
Registro d'ordine,
N. 6050 registro
Società, Volume 1

Registrato a MORBEGNO

12.02.1991

al N. 175 Vol. A Mod.

Esatto L. 202.000

di cui L.


per imposta ipotecaria •

L.

per inviti.

IL CAPO DELL'UFFICIO

F. Cederna



I componenti danno atto che i 3/10 (tre decimi) del capitale sottoscritto sono stati versati presso la Cariplo di Bormio come da ricevuta che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "C".-----

-----articolo 5-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.-----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30 giugno 1991.-----

-----articolo 6-----

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri che dureranno in carica per tre anni e che vengono nominati nelle persone dei signori:-----

- ADELIO ANTONIOLI, nato a Bormio il 6 marzo 1954, ivi residente in via Don Silvio Bertola n. 8/C, impiegato, codice fiscale NTN DLA 54C06 B049A-----

- GIROLA UGO LUIGI nato a Bormio il 21 ottobre 1946, ivi residente in via Montecristallo n. 21, insegnante; codice fiscale GRL GLG 46R21 B049A-----

- URBANI DIEGO, nato a Valdisotto il 13 giugno 1952, ivi residente in via Al Forte, operaio, codice fiscale RBN DGI 52H13 L563C-----

- ALBERTI GIUSEPPE, nato a Bormio il 20 ottobre 1959, ivi residente in via Roma n. 38, consulente aziendale, codice fiscale LBR GPP 59R20 B049T-----

- TARANTOLA EGIDIO, nato a Sondalo il 26 gennaio 1943, residente a Bormio in via Roma n. 29, imprenditore, codice fiscale TRN GDE 43A26 I828Q-----

- SERTORELLI MAURIZIO, nato a Bormio il 23 dicembre 1954, ivi residente in via Piave n. 3, imprenditore, codice fiscale SRT MRZ 54T23 B049Z-----

- DE LORENZI FULVIO, nato a Bormio il 19 gennaio 1923, ivi residente in via Funivia n. 14, pensionato, codice fiscale DLR FLV 23A19 B049K-----

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor De Lorenzi Fulvio.-----

-----articolo 7-----

I componenti danno mandato al signor De Lorenzi Fulvio per apportare al presente atto costitutivo ed allegato Statuto le aggiunte, modifiche e soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione, trascrizione e pubblicazione.-----

-----articolo 8-----

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società ammonta a L. 6.000.000 (seimilioni).-----



-----articolo 9-----




Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati "A" "A bis" e "C" dichiarando di averne esatta conoscenza.-----


E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo firmano con me Notaio nei due fogli di cui consta scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in pagine cinque.-----

F.to Girola Ugo Luigi-----
F.to Egidio Tarantola-----
F.to Franco Cederna Notaio-----






Allegato "A" all'atto n. 8251-1268 di rep.



COMUNE DI BORMIO

23032 Bormio (So) Italia
Via Buon Consiglio 25
Tel. 0342/904141
Cod. Fisc. 00099580144




Bormio, 21 dicembre 1990



OGGETTO : DELEGA DI FUNZIONI VICARIE AD UN ASSESSORE

IL SINDACO



Visto l'art. 157 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 04.02.1915 n. 148 e l'art. 67 del Regolamento Comunale e Provinciale 12.02.1911 n. 297 ;

RITENUTA l'opportunità di conferire ad un Assessore di fiducia l'incarico di sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento ;

D E L E G A

Al Sig. GIROLA UGO nato a BORMIO il 21.10.1946 Assessore effettivo di questo Comune, il quale non ricade in alcuna delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste per la carica di Sindaco, le funzioni ed attribuzioni di competenza del SINDACO, da esercitare in caso di assenza od impedimento del medesimo, con avvertimento che la presente delegazione può essere revocata in qualunque tempo a criterio discrezionale del sottoscritto.

Del presente atto di delega si dà comunicazione all'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 67 del Regolamento 297/1911 ed all'Organo Regionale di Controllo.



IL SINDACO
(Sen. Francesco Forte)

F. Forte

Visto : per accettazione
L'Assessore delegato

[Signature]



COMUNE DI BORMIO

Copia conforme all'originale

Bormio, il 28/01/1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

Redona





COMUNE DI BORMIO

OGGETTO : ADESIONE A "CONTEA DI BORMIO GHIACCIO S.R.L".
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.163 del 13.10.1990, con la quale si è, tra l'altro, approvata, in via di massima, la partecipazione del Comune in posizione di maggioranza, ad una costituenda società, da denominare "CONTEA DI BORMIO GHIACCIO S.R.L.", avente come scopo quello di rilevare dalla società "BORMIO GHIACCIO s.r.l." attrezzature ed impianti per il pattinaggio su ghiaccio e di successivamente gestire detti impianti;

RICONOSCIUTO che sussistono evidenti ragioni di opportunità per aderire alla costituenda società (cui saranno chiamati a partecipare altri enti pubblici e privati), in sintesi riconducibili alla necessità di garantire il funzionamento di una struttura sportiva (Palazzo del ghiaccio) di grosso interesse per una località a vocazione turistica quale Bormio è, funzionamento che l'attuale società dichiara di non poter più garantire per difficoltà finanziarie;

VISTO lo schema di statuto predisposto;

RITENUTO di approvarlo a tutti gli effetti, aderendo quindi alla società stessa;

ACQUISITO dal segretario comunale il parere di legittimità ai sensi dell'art.53 comma 2° della L.08.06.90 n.142;

VISTA la dichiarazione di copertura finanziaria ex art. 55 comma 5° della L. 08.06.90 n.142;

con voti 14 favorevoli, espressi in forma palese, essendo 14 i presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. APPROVARE la partecipazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata, da denominarsi "CONTEA DI BORMIO GHIACCIO S.R.L.", con durata sino al 2005, avente sede e scopi quali descritti nell'allegato schema di statuto;







COMUNE DI BORMIO

2. APPROVARE a tutti gli effetti lo schema di statuto che disciplinerà la società di che trattasi, così come proposto e nelle risultanze quali definite nell'allegato facente parte integrante del presente atto;

3. DEFINIRE in £.16.000.000 la quota massima di partecipazione del Comune al capitale della costituenda società;

4. DARE MANDATO al sindaco protempore, o a un suo delegato, per l'esecuzione della sopraesesa deliberazione, con tutte le necessarie ed opportune facoltà, nessuna esclusa od eccettuata, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, con facoltà di intervenire a nome e per conto del Comune di Bormio, nel relativo atto notarile di costituzione della Società suddetta e di sottoscriverlo, nonché di assumere, sottoscrivere, versare e conferire la effettiva quota di capitale sociale, (nel limite massimo sopra definito) accettare lo statuto sociale che disciplinerà la vita della società quale proposto, procedere alla nomina dell'organo amministrativo e degli altri eventuali organi della società costituenda, compiere tutte le operazioni che si rendessero necessarie od opportune per la costituzione della società suddetta ed ogni relativo adempimento (ivi compreso il versamento dei prescritti tre decimi della quota sociale da sottoscrivere) presso la Banca d'Italia, presso il Tribunale di Sondrio e presso ogni altra Autorità, ufficio o Ente pubblico o privato, con qualsivoglia formalità e di fare quant'altro necessario ed opportuno per la migliore esecuzione del presente mandato con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge;

5. IMPUTARE la spesa derivante dalla presente al cap. ¹²⁵²⁷ del B.P. 1991, dove è stata costituita sufficiente disponibilità;





allegato a Del. C.C. n. 178 del 05.11.90

TITOLO I
NORME GENERALI

CAP. I

DENOMINAZIONE COSTITUZIONE SEDE OGGETTO DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "CONTEA DI BORMIO GHIACCIO s.r.l."

ARTICOLO 2

La società ha sede in Bormio.



ARTICOLO 3

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive (ed in particolare la formazione, preparazione e la gestione di squadre di hockey e pattinaggio su ghiaccio) nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività di sport su ghiaccio in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.S.G. e dei suoi organi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e





COMUNE DI BORMIO

finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2005 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPO II

CAPITALE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di £.20.000.000 e ripartito in quote di importo di £.1000 o multiple di £.1000.

E' tassativamente vietato alla Società ed ai suoi soci di rendersi acquirenti, anche per interposta persona di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto.

Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni mille lire del suo valore.

ARTICOLO 6

le quote non possono essere trasferite senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione con deliberazione a maggioranza



assoluta.

Qualora il Consiglio di Amministrazione negasse il gradimento, il socio ha diritto di recedere dalla società ed il Consiglio dovrà designare la persona che acquisti le quote determinandone le condizioni e modalità.

ARTICOLO 7

In caso di aumento di capitale, i titolari delle quote alla data della deliberazione avranno sulle nuove quote un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle quote possedute con le modalità che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8

I pagamenti sulle quote verranno richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

ORGANI STATUTARI ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 10

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio di



COMUNE DI BORMIO

Amministrazione quando particolari esigenze lo richiedano.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comune in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 11

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con lettera raccomandata e spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 12

Il socio che ha diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia tuttavia un amministratore, un sindaco o un dipendente della Società.

ARTICOLO 13

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze prescritte dal codice civile.

ARTICOLO 14

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di



COMUNE DI BORMIO

Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legalmente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

CAPO II

AMMINISTRATORI

ARTICOLO 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea anche tra non soci, rieleggibili, che dureranno in carica per tre anni, anche se trattasi di membri eletti in espressa rappresentanza del comune o di altri Enti locali; tali membri cesseranno tuttavia automaticamente dall'ufficio, qualora anteriormente alla scadenza del detto termine triennale di durata in carica le Amministrazioni degli Enti Locali che essi rappresentano vengano rinnovate in seguito a nuove elezioni amministrative oppure allorquando, indipendentemente dalla scadenza del mandato delle dette Amministrazioni in carica, essi perdano per qualsiasi causa la qualità di Consiglieri comunali o membri di Assemblee del Comune e di altri enti locali da essi stessi rappresentati eventualmente da loro rivestiti. Nei casi predetti, e così in



COMUNE DI BORMIO

ogni altro caso in cui nel corso dell'esercizio triennale vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri, provvederanno a sostituirli per cooptazione ai sensi dell'art.2386 C.C., semprechè non sia venuta meno la maggioranza degli Amministratori, nel qual caso quelli rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti in conformità al citato art. 2386 C.C.

Gli Amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli Organi della F.I.S.G., nonchè gli Amministratori che contravvengano al divieto previsto al 2° comma del precedente articolo 5, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.



ARTICOLO 16

Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi componenti un Presidente. Il Consiglio potrà, inoltre, nominare uno o più Vice presidenti se ciò non abbia disposto l'assemblea, ed un Amministratore delegato.

ARTICOLO 17

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 degli Amministratori o del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.





COMUNE DI BORMIO

Il detto avviso dovrà essere inviato per posta raccomandata almeno otto giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, per telegramma almeno tre giorni prima.

ARTICOLO 18

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica e delibererà validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominato, e potrà delegare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.

ARTICOLO 20

Il potere di rappresentare la società davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome della società, spetta al Presidente anche disgiuntamente all'Amministratore Delegato, se nominato.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, Direttori, Procuratori e Dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.



COMUNE DI BORMIO

CAPO III

SINDACI

ARTICOLO 21

Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti i quali restano in carica per un triennio.

L'Assemblea ordinaria provvederà alla determinazione delle retribuzioni dei Sindaci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

CAPO IV

BILANCIO

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale chiude al 30 giugno di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico compilerà il Bilancio ai sensi di legge.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di Bilancio che dovranno interamente essere reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art.3.

CAPO V

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 23

In caso di liquidazione o scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'assemblea dei soci nominerà e potrà revocare



COMUNE DI BORMIO

liquidatori, determinando i loro poteri e la loro remunerazione.

NORME FINALI

ARTICOLO 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti contenute nello statuto della Federazione Italiana Sport Ghiaccio, nonché le disposizioni emanate dai competenti organi Federali.





COMUNE DI BORMIO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to DE LORENZI FULVIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to PEDRINI RENATO

IL SEGRETARIO
F.to PEDRANA BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 16.11.90 al 30.11.90, e che è stata trasmessa al competente Organo di Controllo in data . . . prot.

Prot. 11267 del 15.11.90

IL SEGRETARIO
F.to PEDRANA BRUNO

La presente copia per uso amministrativo è conforme all' originale.

Addi, 16.11.90

Visto: Il ASSESSORE DELEGATO
DE LORENZI FULVIO



IL SEGRETARIO
PEDRANA BRUNO

IL SEGRETARIO
PEDRANA BRUNO

REGIONE LOMBARDIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
SONDRIO

Il presente atto è stato controllato senza rilievi ai sensi della legge 10-2-1953, n. 62; nella seduta del 21.12.1990 al num. o.d.g. 23650.....

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosini





COMUNE DI BORMIO


La presente copia composta da N. 17 edic
fogli è conforme all'originale esistente presso
questo ufficio.

Bormio, 29.01.1991



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Bruno Pedrana)

Bruno Pedrana



Allegato "B" all'atto n. 8251/1268 di repertorio---

-----TITOLO I-----

-----NORME GENERALI-----

-----CAPO I-----

---DENOMINAZIONE-COSTITUZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA---

-----ARTICOLO 1-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "CONTEA BORMIO GHIACCIO s.r.l."-----

-----ARTICOLO 2-----

La società ha sede in Bormio, via Roma n. 38.-----

-----ARTICOLO 3-----

La Società ha per oggetto esclusivo la gestione di centri ed organizzazioni atte all'esercizio di attività sportive (ed in particolare la formazione, preparazione e la gestione di squadre di hockey, pattinaggio artistico, ritmico, veloce ecc.) nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività di sport su ghiaccio in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.S.G. e dei suoi Organi.-----

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.-----

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:-----

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;-----

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.-----

-----ARTICOLO 4-----

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 30 giugno 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.-----

-----CAPO II-----

-----CAPITALE-----

-----ARTICOLO 5-----

Il capitale sociale è di L. 20.000.000 (ventimilioni) ripartito in quote di importo di L. 1.000 o



multiple di 1.000.-----
E' tassativamente vietato alla Società ed ai suoi
soci di rendersi acquirenti, anche per interposta
persona di azioni o quote di altre società che ab-
biano il medesimo oggetto.-----
Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni mille li-
re del suo valore.-----

-----ARTICOLO 6-----

Le quote non possono essere trasferite senza il
gradimento del Consiglio di Amministrazione con de-
liberazione a maggioranza assoluta.-----
Qualora il Consiglio di Amministrazione negasse il
gradimento, il socio ha diritto di recedere dalla
società ed il Consiglio dovrà designare la persona
che acquisti le quote determinandone le condizioni
e modalità.-----

-----ARTICOLO 7-----

In caso di aumento di capitale, i titolari delle
quote alla data della deliberazione avranno sulle
nuove quote un diritto di opzione da esercitarsi in
proporzione alle quote possedute con le modalità
che verranno fissate dal Consiglio di Amministra-
zione.-----

-----ARTICOLO 8-----

I pagamenti sulle quote verranno richiesti ai sot-
toscritti con lettera raccomandata secondo le moda-
lità che verranno stabilite dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.-----

-----TITOLO II-----

-----CAPO I-----

-----ORGANI STATUTARI ASSEMBLEA-----

-----ARTICOLO 9-----

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita
rappresenta la universalità dei soci, e le sue de-
liberazioni legalmente adottate obbligano tutti i
soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.-----

-----ARTICOLO 10-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'eser-
cizio sociale.-----
Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Con-
siglio di Amministrazione, quando particolari esi-
genze lo richiedano.-----
Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o al-
trove nell'ambito del Comune in cui ha sede la So-
cietà, secondo quanto indicato nell'avviso di con-
vocazione.-----

-----ARTICOLO 11-----

L'assemblea deve essere convocata dagli amministra-





tori con lettera raccomandata e spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci.-----

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.-----

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.-----

-----ARTICOLO 12-----

Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia tuttavia un amministratore, un sindaco o un dipendente della Società.-----

-----ARTICOLO 13-----

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze prescritte dal codice civile.-----

-----ARTICOLO 14-----

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

In caso di sua assenza o di impedimento, da una delle persone legalmente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.-----

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.-----

Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.-----

-----CAPO II-----

-----AMMINISTRATORI-----

-----ARTICOLO 15-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea anche tra non soci, rieleggibili, che dureranno in carica per tre anni, anche se trattasi di membri eletti in espressa rappresentanza del comune o di altri enti locali; tali membri cesseranno tuttavia automaticamente dall'ufficio, qualora anteriormente alla scadenza del detto termine triennale di durata in carica le amministrazioni degli Enti Locali che essi rappresentano vengano rinnovate in seguito a nuove elezioni amministrative oppure allorquando, indipendentemente dalla scadenza del mandato delle dette amministrazioni in carica, essi perdano per qualsiasi causa la qua-



lità di consiglieri comunali o membri di Assemblee del comune e di altri enti locali da essi stessi rappresentato eventualmente da loro rivestita.-----
Nei casi predetti, e così in ogni altro caso in cui nel corso dell'esercizio triennale vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri, provvederanno a sostituirli per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 C.C., semprechè non sia venuta meno la maggioranza degli Amministratori, nel qual caso quelli rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti in conformità al citato art. 2386 C.C.-----
Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli Organi della F.I.S.G., nonchè gli amministratori che contravvengano al divieto previsto al 2° comma del precedente articolo 5, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.-----

-----ARTICOLO 16-----

Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi componenti un Presidente.-----
Il Consiglio potrà, inoltre, nominare uno o più Vice Presidenti se ciò non abbia disposto l'assemblea, ed un Amministratore Delegato.-----

-----ARTICOLO 17-----

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 degli Amministratori o del Collegio Sindacale.--
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.-----
Il detto avviso dovrà essere inviato per posta raccomandata almeno otto giorni prima della riunione, o in caso d'urgenza, per telegramma almeno tre giorni prima.-----

-----ARTICOLO 18-----

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica e delibererà validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

-----ARTICOLO 19-----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominato, e potrà delegare ai propri membri o a



terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.

-----ARTICOLO 20-----

Il potere di rappresentare la Società davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome della Società, spetta al Presidente anche disgiuntamente all'Amministratore Delegato, se nominato.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, Direttori, Procuratori e Dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

CAPO III-----

-----SINDACI-----

-----ARTICOLO 21-----

Il Collegio Sindacale, ove previsto per legge, si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti i quali restano in carica per un triennio.

L'assemblea ordinaria provvederà alla determinazione delle retribuzioni dei Sindaci.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

-----CAPO IV-----

-----BILANCIO-----

-----ARTICOLO 22-----

L'esercizio sociale chiude al 30 giugno di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione compilerà il bilancio ai sensi di legge. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno interamente essere reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3.

-----CAPO V-----

-----LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO-----

-----ARTICOLO 23-----

In caso di liquidazione o di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'assemblea dei soci nominerà e potrà revocare liquidatori, determinando i loro poteri e la loro remunerazione.

-----NORME FINALI-----


-----ARTICOLO 24-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti contenute nello statuto della Federazione Italiana Sport Ghiaccio nonché le disposizioni emanate dai competenti organi federali.


F.to Girola Ugo Luigi

F.to Egidio Tarantola

F.to Franco Cederna Notaio-----



U
A
S
I




Allegato "C" all'atto n. 8251/1268 di repertorio

ARIPLLO

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE

Dipendenza di Bormio 242.10

Bormio, 29/01/91



In relazione alla costituenda società "CONTEA BORMIO GHIACCIO SRL" con sede in Bormio via Roma 38 e con capitale in denaro di L. 20.000.000.= (ventimilioni)

SI ATTESTA

che in data 29/01/1991 è stato versato presso questa Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Dipendenza in Bormio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475 cod. civ., l'importo di L. 6.000.000.= (seimilioni) per conto dei sottoscrittori in appresso indicati e per la quota a fianco di ciascuno specificata.

Sottoscrittori	Quota Versata
Comune di Bormio Via Buon Consiglio, 25 23032 Bormio (SO)	L. 4.800.000.=
Tarantola Rag. Egidio nato a Sondalo il 26/01/1943 residente a Bormio, Via Roma n. 29	L. 1.200.000.=

In fede.

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE
FILIALE DI BORMIO



DIRETTORE
[Handwritten Signature]

Repertorio n. 8250

Si certifica da me dott. Franco Cederna, Notaio in Ardenno, iscritto nel Collegio Notarile di Sondrio, che la presente è copia fotostatica della ricevuta dei tre decimi rilasciata dalla Cariplo Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ai soci sottoscrittori del capitale della costituenda società "CONTEA BORMIO GHIACCIO S.R.L." con sede in Bormio, via Roma n. 38.

Bormio,

ventinove gennaio millenovecentonovantuno

Copia conforme all'originale munito delle firme dalla legge prescritta col quale collazionata concorda.

In carta libera per gli usi consentiti.

La presente copia consta di.....**VENTISEI**.....pagine.

28 FEBBRAIO 1991

Ardenno,

